

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL  
SALARIO ACCESSORIO  
COMUNE DI GERMIGNAGA  
ANNO 2014**

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella sede comunale in data 22 ottobre 2015 hanno convenuto sulla seguente contrattazione decentrata integrativa, parte economica, anno 2014.

*Spec. C. 2015*

*[Handwritten signatures]*

## Art. 1

### Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità delle parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

## Art. 2

### Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di ~~specifico~~ richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3

**Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004**

Come determinato dalla costituzione del fondo allegata al presente CCDI (Allegato A),  
l'ammontare delle risorse stabili è pari a € 49.385,35  
l'ammontare delle risorse variabili è pari a € 13.915,44  
per un totale complessivo del fondo anno 2014 pari ad € 63.300,79

Le parti convengono inoltre che le risorse determinate nelle tabella delle risorse stabili vengano prioritariamente utilizzate per finanziare le progressioni orizzontali e per retribuire l'indennità di comparto.

Art. 4

**Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004  
dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto**

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono **depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto** secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.

Dall'entrata in vigore di detto contratto, dal fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività **non sono detratte:**

1. le somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto derivanti da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni e destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità).
2. le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

**Nel caso di progressioni verticali** viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Quote a carico del fondo:

Tabella C *	Quota procapite	n. dip.	totale
Categoria D	€ 46,95	3	€ 1.690,20
Categoria C	€ 41,46	7	€ 3.482,64
Cat. C p.t.	€ 20,73	1	€ 248,76
Cat. C 76,39%	€ 31,67	1	€ 380,06
Categoria B	€ 35,58	5	€ 2.134,80
Categoria A	€ 29,31	1	€ 351,72
<b>TOTALE</b>		<b>18</b>	<b>€ 8.288,18</b>

\* ad un dipendente in categoria D (progressione verticale) viene conteggiata la cifra della categoria C (vedi nota sopra indicata)

#### Art. 5

Depurazione del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di:

1. cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato;
2. processi di mobilità esterna o da nuove assunzioni.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro **costo originario**. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del presente articolo è pertanto depurata dai seguente importi:

€ 21.951,45

## Art. 6

Risorse destinate al pagamento delle indennità di: disagio, turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo

A) Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

- 1) Il compenso totale e annuale lordo, per lo svolgimento di tali attività, è stabilito in €. 5.700,00
- 2) detto importo è corrisposto convenzionalmente per undici mensilità;
- 3) è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- 4) i profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di disagio in considerazione dell'attività svolta sono i seguenti:

Servizi individuati	n. addetti	somma prevista
Ragioneria, tributi	1	€. 1.500,00
Segreteria, protocollo	1	€. 1.500,00
Anagrafe, elettorale, stato civile	1	€. 1.000,00
Anagrafe, elettorale, stato civile (p.t.)	1	€. 700,00
Asilo Nido - cuoca	1	€. 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>€. 5.700,00</b>

B) L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

1. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio;
2. è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004)
3. detto importo è corrisposto per undici mensilità;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
Capo operai, operai	5	€ 1.650,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.650,00</b>

C) Indennità art. 6 personale educativo: € 1.624,08

#### Art. 7

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità


1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 7 comma 1 del CCNL 9.05.06 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità in misura non superiore a € 2.500 annui lordi.

Vengono assegnate per l'anno 2014 le seguenti specifiche responsabilità:

Descrizione della Specifica Responsabilità	Indennità
Responsabilità sicurezza sul lavoro squadra comunitaria	€ 1.500,00
Responsabilità gestione informatica ente locale - documento programmatico per la sicurezza	€ 1.000,00
Responsabilità di Servizio e di procedimenti demografici	€ 1.100,00
Responsabilità coordinamento e gestione servizio nido	€ 1.100,00
Responsabilità area vigilanza	€ 750,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.450,00</b>

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.



L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

2. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, nella misura massima di € 300 annuali.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali già indicati in precedenza.

L'indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Ufficiale di stato civile e anagrafe 1	€ 300,00
Ufficiale di stato civile e anagrafe 1 (p.t.)	€ 150,00
Messi comunali	€ 300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 750,00</b>

#### Art. 8


Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

- 1) Si concorda, inoltre, che la cifra di euro 7.187,08 verrà distribuita con le schede di valutazione.
- 2) L'eventuale quota residua verrà ridistribuita con gli stessi criteri del comma precedente.

#### Art. 9

Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui agli articoli precedenti


1. Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come precedentemente determinate, risultano per l'anno 2014 ripartite secondo il seguente quadro riassuntivo:



Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità di comparto	8.288,18
Mantenimento <del>0</del>	21.951,45
Indennità personale educativo	1.624,08
Indennità di disagio	5.700,00
Indennità di rischio	1.650,00
Compenso per particolari responsabilità (messi - stato civile)	750,00
Compenso per specifiche responsabilità	5.450,00
Risorse per specifiche disposizioni di legge destinate all'incentivazione della prestazione e del risultato.	17.887,08
<b>TOTALE</b>	<b>63.300,79</b>

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:



CISL Funzione Pubblica - dei Laghi

  
 \_\_\_\_\_

FP CGIL - Varese

  
 \_\_\_\_\_

La RSU

  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_